



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione Generale del Personale e delle Risorse

Ai Signori Direttori Generali

Ai Signori Provveditori Regionali

All'Ufficio del Capo del Dipartimento
Ufficio I – Segreteria generale
(per la diffusione a tutti gli Uffici del Capo del Dipartimento)

e, per conoscenza,

Al Signor Capo del Dipartimento

Al Signor Vice Capo del Dipartimento

Alle OO.SS. per il tramite dell'Ufficio IV – Relazioni sindacali

OGGETTO: impiego del personale di Polizia Penitenziaria maschile e femminile negli istituti penitenziari.

Come è noto gli ultimi piani di mobilità hanno determinato il trasferimento di unità femminili anche ad istituti privi di sezioni detentive femminili.

Ciò in un'ottica di valorizzazione del prezioso contributo che da sempre il personale femminile di ogni ruolo assicura all'Amministrazione penitenziaria, ma anche in considerazione che nessun limite, ad eccezione di quanto previsto



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA Direzione Generale del Personale e delle Risorse

all'articolo 6, comma 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, è rinvenibile rispetto all'impiego in servizio del personale femminile.

Come è noto, l'articolo 6, legge 15 dicembre 1990, n. 395, stabilisce che il personale maschile e quello femminile del Corpo di Polizia Penitenziaria espletano i servizi di istituto con parità di attribuzioni, funzioni, trattamento economico e di progressione di carriera.

L'unica differenza dal punto di vista operativo è rinvenibile al secondo comma, dello stesso articolo 6, ove è stabilito che il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria da adibire a servizi di istituto all'interno delle sezioni deve essere dello stesso sesso dei detenuti o internati ivi ristretti.

L'unico servizio istituzionale che il personale di Polizia Penitenziaria svolge all'interno delle sezioni detentive è il servizio di vigilanza ed osservazione nelle sezioni degli istituti penitenziari, previsto dall'articolo 42, del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, recante "*Regolamento di servizio del Corpo di Polizia Penitenziaria*".

Nessun altro limite è rinvenibile nella legge 15 dicembre 1990, n. 395, nel decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, né in leggi successive.

Dunque, tutti i servizi di Polizia Penitenziaria all'interno degli istituti penitenziari, ad eccezione del servizio di vigilanza ed osservazione nelle sezioni detentive, possono essere assicurati da personale maschile e da personale femminile senza distinzione alcuna.

Ciò nulla modifica con riguardo alle attività di perquisizione previste dal codice di procedura penale e dalla legislazione speciale, dalla legge sull'ordinamento penitenziario e dal regolamento di esecuzione. Tali norme



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione Generale del Personale e delle Risorse

prevedono, infatti, che le perquisizioni sono fatte eseguire da persone dello stesso sesso di quella che vi è sottoposta e nel pieno rispetto della personalità e della dignità umana.

Nel confidare nella consueta collaborazione, vorranno le SS.LL. sensibilizzare i Signori Direttori con il necessario coinvolgimento delle Organizzazioni sindacali rappresentative del personale non dirigente di Polizia Penitenziaria, laddove ritenuto opportuno, a rivedere l'organizzazione del lavoro anche al fine di ottimizzare l'impiego di tutto il personale a disposizione.

IL DIRETTORE GENERALE

Massimo Parisi

